



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/LEG/cr

Roma, 18 gennaio 2022

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Siracusa**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 04/2022 – Integrazione del Consiglio di Disciplina a seguito dimissioni di un componente

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 14773 del 28.12.2021) si chiede, a seguito delle dimissioni di un consigliere, come si debba procedere all'integrazione del Consiglio di Disciplina, ovvero se scegliendo tra i membri supplenti nominati dal Tribunale (il più anziano anagraficamente o per iscrizione all'albo). Si chiede inoltre se la nomina sia di competenza dello stesso Consiglio di Disciplina per cooptazione o se debba provvedere il Consiglio dell'Ordine con delibera. Si domanda infine se, nelle more della integrazione del Consiglio, lo stesso Consiglio di disciplina possa deliberare validamente o debba attendere di essere correttamente integrato. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli [di Disciplina] territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 [di seguito: Regolamento] dispone, all'art. 4, comma 3, che *"Alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra causa, si attinge dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale secondo il relativo ordine. Nel caso non ci siano più membri supplenti il Consiglio dell'Ordine formerà una nuova lista e si procederà ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente regolamento"*.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che il criterio di scelta del nuovo componente, individuato attingendo dall'elenco dei membri supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, non è in base all'anzianità anagrafica o di iscrizione all'albo del professionista, bensì secondo il relativo ordine di lista, così come predisposto dal Presidente del Tribunale.

Si ritiene, inoltre, in relazione al secondo quesito, che sia lo stesso Consiglio di Disciplina a poter procedere alla nomina del nuovo componente, atteso che la norma sopra indicata nulla dispone al riguardo e tenuto conto dell'automatismo della scelta operata (secondo il relativo ordine dell'elenco).

In merito, infine, all'ultimo quesito proposto, poiché l'art. 3, comma 1, del Regolamento, dispone che *"I Consigli di Disciplina territoriali sono composti da un numero massimo di consiglieri effettivi, pari a quello dei consiglieri che, attualmente, svolgono funzioni disciplinari territoriali nei Consigli degli Ordini territoriali presso cui sono istituiti e di numero cinque supplenti"*, si ritiene che, in attesa che il Consiglio di Disciplina

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

venga integrato, considerato che il medesimo è attualmente composto dalla maggioranza dei componenti prescritti dalla norma, possa continuare ad operare nelle more della integrazione dell'organo.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

